



Ordinanza n. 26 del 23/01/2020

**Ordinanza contingibile e urgente ex art. 191 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
Gestione del Ciclo Integrato dei Rifiuti – Autorizzazione al funzionamento ed operatività del
Centro di Raccolta comunale dei rifiuti sito in via Zoccolari, nei pressi dello Stadio Partenio.**

Il Sindaco

Visti

- il d.lgs. 3/04/2006, n. 152 e, in particolare, la parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti;
- il d.lgs. 25/07/2005, n. 151, “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 203/108/CE relative alla riduzione dell’uso delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché allo smaltimento dei rifiuti”;
- l’art. 183, co. 1, lett. cc) del citato d.lgs. n. 152/2006, che prevede che con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato Regioni, città e autonomie locali sia data la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti definiti alla medesima lettera;
- il decreto del Ministro dell’Ambiente 28/04/1998, n. 406, “Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell’Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti”;
- il decreto del Ministro dell’Ambiente 8/10/1996, e successive modifiche, “Modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attività di trasporto rifiuti”;
- il decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze, del 25/09/2007, n. 185, “Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l’ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli artt. 13, comma 8, e 15, comma 4, del d.lgs. 25/07/2005, n. 151”;
- il decreto del Ministro dell’Ambiente del 8/04/2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’art. 183, co. 1, lett. cc) del d.lgs. 3/04/2006, n. 152, e successive modifiche”;
- il decreto del Ministro dell’Ambiente del 13/05/2009 “Modifica del decreto 8/04/2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’art. 183, co. 1, lett. cc) del d.lgs. 3/04/2006, n. 152, e successive modifiche”;
- l’art. 192 del d.lgs. 3/04/2006, n. 152, e successive modifiche, che impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti, nonché le immissioni di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si

disponga con Ordinanza Sindacale la rimozione, l'avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;

- l'art. 255 del d.lgs. 3/04/2006, n. 152 che sancisce specifiche sanzioni per chiunque non ottemperi all'ordinanza del Sindaco di cui all'art. 192.

Considerato

- che con delibera di Giunta comunale n. 16 del 20/01/2017 si prendeva atto del Piano per la Raccolta Porta a Porta;
- che il Comune di Avellino e la società Irpiniambiente S.p.A. in data 20/07/2017 hanno sottoscritto il contratto per l'affidamento della "Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani comprensiva dell'attività di spazzamento e dei servizi accessori" che prevede un nuovo Sistema di Raccolta Differenziata nel territorio del Comune di Avellino con il sistema Porta a Porta;
- che il Comune di Avellino a seguito di tale nuovo sistema ha una percentuale di raccolta differenziata superiore al 70%;
- che con Ordinanza sindacale n. 15 del 11/01/2018 veniva individuata l'area di campo Genova quale centro di raccolta comunale dei rifiuti;
- che in data 22/05/2018 è stato sottoscritto il contratto n. 5597 con la società Irpiniambiente S.p.A. per la gestione del centro di Raccolta comunale campo Genova.

Ritenuto

- necessario provvedere all'individuazione di una nuova area in grado di ospitare il Centro di Raccolta comunale;
- che per tale scopo l'Amministrazione comunale ha individuato l'area sita in Via Zoccolari nei pressi dello Stadio Partenio già utilizzata, in passato, dalla soc. A.S.A. ed individuata in catasto al foglio 13 part. 1073.

Atteso

- che la mancanza di una struttura idonea a supportare il nuovo sistema di gestione dei rifiuti comprometterebbe l'organico ed efficiente svolgimento del pubblico servizio, determinando gravi disagi alla popolazione con conseguenze negative in merito all'interrompersi dell'abitudine consolidata di conferire determinate tipologie di rifiuti nel predetto centro;
- che sussistono condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela e salute pubblica e dell'ambiente;
- che si ravvisa l'esistenza dei necessari presupposti e condizioni che giustificano l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 191 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare di una Ordinanza Sindacale che autorizzi il funzionamento e l'operatività del Centro di Raccolta sito in Via Zoccolari nei pressi dello Stadio Partenio, in deroga all'art. 1, comma 3, del D.M. 13/05/2009.

Visti

- il D.M. 08/04/2008 "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, e successive modifiche. (G.U. n. 99 del 28/04/2008)";
- il D.M. 13/05/2009 "Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche. (G.U. n. 165 del 18/04/2009)";
- il d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;
- il Contratto sottoscritto in data 22/01/2020 con l'A.IR. Mobilità.

ORDINA

- ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il funzionamento e l'operatività del Centro di Raccolta sito in Via Zoccolari nei pressi dello Stadio Partenio, individuato catastalmente al foglio 13 part. 1073, in deroga all'art. 1 comma 3 del D.M. 13/05/2009 per un periodo di mesi 24;
- che il Centro di Raccolta sia gestito dalla soc. Irpiniambiente S.p.A. così come previsto nei DD.MM. 08/04/2008 e 13/05/2009, giusto contratto del 22/05/2018 n. 5597 i cui termini restano invariati, autorizzando il conferimento dei rifiuti previsti nel citato contratto e dall'Ordinanza sindacale n. 337 del 20/07/2018.

DISPONE

- che siano preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni della presente ordinanza gli agenti della Polizia Locale, nonché tutte le forze dell'Ordine;
- che sia dato avviso alla popolazione della presente ordinanza tramite pubblici avvisi e pubblicazione on-line all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi e che la presente ordinanza sia pubblicata sulla pagina web "Raccolta Differenziata Porta a Porta" del Comune di Avellino.

AVVISA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR o entro 120 giorni ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Dott. Gianluca Festa

